

## RISERVE MENTALI



Le ‘riserve mentali’ sono indissolubilmente legati al celebre passo dei *Provinciales* in cui *Blaise Pascal* si fece beffe di una ‘dottrina’ ch’egli considerava un puro prodotto della casuistica poco rigida dei gesuiti, fingendo un dialogo con un padre lassista:

“Una delle cose più imbarazzanti che esistono e quella di evitare la menzogna, soprattutto quando si vorrebbe dare ad intendere una cosa falsa. A ciò serve meravigliosamente la nostra dottrina degli equivoci, grazie alla quale è

permesso usare termini ambigui, facendoli intendere in un senso diverso da quello in cui li si intendiamo noi stessi, come dice [Tomas] Sanchez [...].

Questo mi è noto, padre, gli dissi [...].

Ma sapete come bisogna fare quando non si trovano parole equivoche?

No, Padre.

Lo sospettavo, disse; questa è una cosa nuova: 'è la dottrina delle riserve mentali'.

Sanchez la espone al medesimo luogo: 'Si può giurare, dice, di non aver commesso una cosa, sebbene la si sia effettivamente commessa, intendendo dentro di sé di non averla commessa un certo giorno, o prima d'esser nati, oppure sottintendendo qualche altra circostanza simile, senza che le parole di cui ci si serve abbiano senso alcuno che possa farlo capire; e questo è assai comodo in molti casi, ed è sempre giustissimo, quando è necessario o utile per la salute, per l'onore o per i propri beni' ”

(Lettera IX, in Pascal 1989: 148- 149).

*Per Pascal* – la cui presentazione della pratica appare più caricaturale che esatta – la riserva consisterebbe dunque nel “*dire una piccola verità e una grande menzogna*”.

In realtà, le riserve mentali non erano affatto quella trovata nuova e quel puro prodotto dei casuisti gesuiti che dice Pascal: infatti, anche se la generalizzazione della formula tecnica della 'restrictio mentalis' era relativamente recente, le riserve avevano una lunga storia che risaliva senz'altro a pratiche molto antiche di neutralizzazione delle formule di giuramento attraverso gesti di scongiuro, con il disimpegno dell'intenzione attraverso parole pronunciate solo con la bocca o, più precisamente, con l'aggiunta di elementi supplementari taciti.

Ciononostante, la forma nella quale gli equivoci e le riserve vennero teorizzati dalla casuistica moderna e inseparabile dalla storia della teologia morale cristiana. L'autorità in materia (anche perché confluita nel diritto canonico - Decretum, causa XX – e poi nella letteratura

penitenziale e nella teologia del medioevo) era quella di sant'Agostino, che aveva impresso una svolta decisiva alla dottrina impegnandosi a ***rendere la menzogna illecita in tutte le sue forme e in tutte le situazioni*** (*De mendacio, Contra mendacium*).

Non è difficile perciò dimostrare che la dottrina degli equivoci e delle riserve mentali e una sorta di corollario che ha permesso di rendere praticabile la morale agostiniana del divieto assoluto della menzogna. Agostino, d'altra parte, aveva a sua volta mostrato la via da percorrere con la sua opera di esegeta della Scrittura, quando aveva difeso l'integrità morale dei patriarchi della Bibbia colpevoli di avere mentito (il caso, più volte ripreso, e quello di Abramo spinto dalla paura a presentare la moglie Sara come sua sorella).

Del resto nella sua forma moderna, prima e dopo l'intervento di Pascal, la dottrina delle riserve, restrizioni o equivoci mentali fu oggetto di lunghe polemiche, e niente sarebbe più falso che considerarla unicamente come uno dei punti di cristallizzazione della disputa tra gesuiti e giansenisti.

Ne sorprende molto che la polemica abbia attirato sulla teologia morale cattolica le critiche più virulente dei protestanti di ogni confessione, e questo fino al XIX secolo (si pensi all'affaire di John Henry Newman).

Tuttavia quella dottrina fu anche oggetto di aspre discussioni tra gli stessi teologi cattolici in Spagna, in Inghilterra, in Francia, in Belgio e in Italia fino alla fine del XVIII secolo, e anche oltre. Infatti, la condanna di alcuni aspetti del lassismo pronunciata *nel 1679 da Innocenzo XI* (vi figurava anche la proposizione: ***“Se uno, da solo o davanti ad altri, interrogato o di sua spontanea volontà, per divertimento o per qualsiasi altro scopo, giura di non aver fatto qualcosa che in realtà ha fatto, intendendo però dentro di se un'altra cosa che non ha fatto, o una via diversa da quella nella quale ha fatto, o una qualsiasi cosa vera aggiunta, in realtà non mente e non è spergiuro”***; riportata in Denzinger-Hunermann 2001, n. 2126).

Non pose certo fine alle discussioni, ma tutt'al più provocò un raffinamento delle distinzioni (tra la restrictio stricte mentalis, condannata, e la restrictio late mentalis, spesso considerata lecita dalla teologia morale cattolica e da maestri come Alfonso Maria de' Liguori).

Questa storia, poco conosciuta, deve essere ancora scritta, proprio come deve essere ancora raccontato il ruolo che nello sviluppo della *dottrina poterono giocare le procedure inquisitoriali in uso dal XIII secolo fino all'epoca moderna avanzata.*

*Infatti, l'Inquisizione è coinvolta in questa storia almeno in due modi: per un verso quale produttrice, a partire dal XIII secolo, di una rubricazione delle procedure d'equivoco, di reticenza, di dissimulazione, ecc. a cui ricorrevano gli eretici soggetti agli interrogatori; e per l'altro in quanto istituzione che appare, in filigrana - e questa vicenda è ben più difficile da ricostruire - come una delle forme di potere abusivo sulle coscienze contro le quali il ricorso agli equivoci e alle riserve è potuto apparire legittimo in seno allo stesso mondo cattolico.*

*La nostra tesi è che i ripetuti tentativi dei tribunali inquisitoriali miranti a indebolire il sigillo inviolabile della confessione auricolare, uniti all'applicazione di comuni metodi di interrogatorio e di procedure costrittive, abbiano contribuito alla difesa della liceità di quei mezzi di dissimulazione e alla loro meticolosa teorizzazione.*

Alcuni testi inquisitoriali del XIII e XIV secolo, di genere differente – il De septem donis Spiritus Sancti di Etienne de Bourbon, il De inquisitione hereticorum dello pseudo David von Augsburg, gli Actes dell'Inquisizione di Carcassonne, la Practica inquisitionis del giudice Bernard Gui, il Directorium inquisitorum del domenicano catalano Nicolau Eymerich (c. 1376), il Registre di Jacques Fournier (Duvernoy 1965-1972) – indugiano a descrivere, a volte distesamente, i molteplici modi 'con cui gli eretici eludono e sofisticano le domande' (Eymerich).

Così, l'autore del Directorium, che copia ampiamente dai predecessori, enumera le 'astuzie' dell'eretico, tra cui una almeno può essere considerata una forma di riserva mentale, in quanto consiste nell'aggiunta di una condizione

tacita che ingannevolmente appare a un inquisitore distratto come una forma verbale priva di significato: ‘Se domandate all’accusato: Credi che il matrimonio è un sacramento? Egli risponde: Se Dio lo vuole, lo credo senz’altro! Sottintendendo in questo modo che Dio non vuole ch’egli lo creda’.

Oppure, ‘Se domandate: Credi nella resurrezione della carne? E vi sentite rispondere: Certo, se ciò piace a Dio (sottintendendo che Dio non vuole che egli vi creda)’.

Si può del resto osservare come nella maggior parte degli esempi di risposte fornite dall’eretico l’inquisitore scopra, o affermi di scoprire, degli ‘equivoci’ che presuppongono la sostituzione tacita da parte dell’eretico di una domanda di senso diverso a quella che gli è stata realmente posta (Eymerich-Pena 1585).

*E’ difficile resistere alla tentazione di denunciare* il funzionamento paranoico dell’interrogatorio inquisitoriale, tanto più se si considera che gli inquisitori erano avvezzi all’esercizio della dialettica e della logica aristoteliche. E tuttavia si sa che le comunità di eretici prese di mira, e in particolare *i valdesi* e *i catari*, rifiutavano il giuramento in nome della veridicità incondizionata delle dichiarazioni (secondo il passo evangelico: ‘che il tuo sì sia sì, che il tuo no sia no; tutto ciò che vi si aggiunge è opera del maligno’, Mt 5, 37).

Pertanto appare probabile, come sembrano indicare alcune fonti, che in effetti i perseguitati avessero elaborato delle strategie miranti a ingannare gli inquisitori durante gli interrogatori sotto giuramento (nell’atto stesso di prestare giuramento o di fingere di farlo), evitando così, finché possibile, la menzogna e lo spergiuro (si vedano per esempio i casi boemi riportati in Patschovsky 1979).

Ma pratiche simili furono teorizzate perfino in seno alla Chiesa, fin dall’inizio del XIII secolo. Nella *Summa penitentialis*, composta tra il 1222 e il 1229, il domenicano Ramon de Penyafort, penitenziere del papa, propone un caso reso classico da sant’Agostino (De mendacio, V, 5; V, 9 e XIII, 22-23) nella seguente forma: come deve agire colui al quale si domanda dove si trovi, in previsione di ucciderlo, un uomo ch’egli sa essere nascosto in casa sua.

Per cavarsi d'impiccio Ramon propose, cosa che Agostino non avrebbe fatto, l'impiego di una locuzione equivoca, 'non mangia qui', in latino 'non est hic', che però l'interlocutore avrebbe inteso nel senso più ovvio di 'non è qui' (est può essere terza persona singolare del presente indicativo di edere, mangiare, e di esse, essere).

Questo tipo di soluzioni non smise di essere ripreso e perfezionato per fare fronte anche a situazioni giuridiche in cui l'accusato doveva valutare da se di essere sottomesso a domande che la sua coscienza giudicava illecite. Vengono così esplicitamente prospettate le difficili relazioni degli ecclesiastici davanti ai tribunali civili, ma i mezzi proposti potevano certamente riflettersi anche sulla condotta da tenere davanti ai giudici inquisitoriali, specie se questi non avessero esitato a indebolire, e cioè a sospendere, l'inviolabilità del sigillo della confessione per combattere l'eresia.

D'altronde è interessante notare come Penyafort, che non considerava esplicitamente questo caso, abbia per altro verso contribuito egli stesso a indebolire il valore del sigillo a vantaggio dei tribunali dell'Inquisizione nella caccia agli eretici (Lavenia 2004: 104).

Anche il contributo di Tommaso d'Aquino appare decisivo quando egli afferma che un sacerdote interrogato su quello che ha appreso durante la confessione può giurare in tutta coscienza di non saperne niente, perché egli non lo sa 'ut homo' ma 'tantum ut Deus' (Super Quarto Libro Sententiarum, dist. 21, q. 3).

*Si apriva così la strada alla possibilità di una resistenza etica, all'interno stesso della Chiesa, non solo per i confessori e il clero ma anche per i laici, davanti all'abuso nelle pratiche inquisitoriali e alle disposizioni canoniche riguardanti la persecuzione dei crimini occulti (che in teoria non avrebbero dovuto essere giudicabili nel foro esterno).*

Il dibattito si ripresentò negli anni Trenta del XVI secolo, quando in Spagna Francisco de Vitoria nei suoi commenti alla Secunda Secundae della Summa di Tommaso scrisse: 'Dico quod tunc potest dicere: ego nescio tale crimen. Et non est mendacium [...] quia

intelligitur, non scio ut in isto foro possim dicere' (cit. in Lavenia 2004: 112).

L'espressione più perfetta e completa di questa posizione e senza dubbio quella rappresentata da Martin de Azpilcueta (*il dottor Navarro*), il quale nel suo commento In cap. Humanae aures di Gregorio Magno (1584) formulò la teoria dell' 'oratio mixta' (semiesplicita, semitacita o semiorale, semiscritta, o semiorale e semigestuale).

***Secondo il dottor Navarro, la veridicità richiesta riguarda sempre gli enunciati completi così come articolati dal locutore e non come percepiti dai suoi uditori.***

*Questo testo avrebbe fornito il punto di riferimento privilegiato per i casuisti dell'epoca classica favorevoli agli equivoci e alle riserve e sarebbe diventato, ovviamente, anche un bersaglio costante di tutti coloro che avrebbero scritto contro tale dottrina, considerata capace di elevare la duplicità a virtù morale.*

Ma si potrà considerare questo sforzo teorico come un aiuto prezioso offerto deliberatamente al cristiano scrupoloso di fronte agli eccessi di zelo della giustizia inquisitoriale, e una smentita pungente per tutti quelli 'che avevano sostenuto la liceità di violare il sigillo nelle cause inquisitoriali' (Lavenia 2004).

Del resto, l'importanza che il Navarro accorda in tutta la sua opera alle procedure lecite di dissimulazione non sembra estranea al sostegno incrollabile ch'egli offrì all'arcivescovo di Toledo, Bartolome de Carranza - il teologo del Concilio di Trento accusato di luteranesimo dall'Inquisizione spagnola; sostegno che gli valse di essere egli stesso infastidito dal Sant'Uffizio iberico.

(J. P. Cavaillé)